



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 novembre 2010

**in merito alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo relativo ai servizi postali di pagamento
(CON/2010/85)**

Introduzione e base giuridica

Diciannove Stati membri¹ hanno convenuto di firmare l'Accordo relativo ai servizi postali di pagamento del 12 agosto 2008, adottato dal XXIV Congresso postale universale (di seguito «l'Accordo»). Sino ad ora la Banca centrale europea (BCE) non è stata consultata su alcun progetto di disposizioni legislative che ratifichi o dia attuazione all'Accordo. Sebbene alcuni degli Stati membri in questione l'abbiano già ratificato, l'Accordo deve ancora essere ratificato dalla maggior parte di essi.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative², in quanto l'Accordo riguarda mezzi di pagamento transfrontalieri.

Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere. I destinatari del presente parere sono le autorità nazionali competenti dei 19 Stati membri che hanno convenuto di firmare l'Accordo (di seguito gli «Stati membri pertinenti»). La BCE si aspetta che i progetti di disposizioni legislative che ratificano l'Accordo siano quasi identici negli Stati membri pertinenti. Per tale ragione, la BCE non ritiene di dover essere consultata su ogni progetto di disposizione legislativa che possa ritenersi oggetto del presente parere, reso di propria iniziativa. La BCE si riserva il diritto di rendere commenti aggiuntivi su specifici progetti di disposizioni legislative nazionali che vadano oltre la mera ratifica dell'Accordo, sui quali la BCE venga consultata separatamente.

1. Scopo dell'accordo

1.1 L'Accordo obbliga i firmatari ad assicurare, con la massima diligenza possibile, che almeno uno dei quattro seguenti servizi postali di pagamento sia offerto nei loro territori: vaglia in contanti, vaglia con addebito sul conto del mittente, vaglia con accredito sul conto del destinatario, bonifico postale. L'Accordo contiene norme sostanziali che si applicano sia ai vaglia su supporto cartaceo

¹ Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia.

² GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

che a quelli in forma diversa, come quelli inoltrati per via elettronica o con ogni altra tecnica. Tali norme sostanziali riguardano questioni come lo scambio di dati elettronici, il trattamento degli ordini di pagamento postali, i reclami e il regime di responsabilità.

- 1.2 All'Accordo sono allegati dei regolamenti, modificati dal Consiglio operativo postale nel 2008 e nel 2009, che stabiliscono come l'Accordo debba essere attuato.

2. Osservazioni di carattere generale

- 2.1 La BCE nota l'esistenza di un certo grado di sovrapposizione tra l'Accordo e la Direttiva 2007/64/CE³ su alcune questioni giuridiche fondamentali, come la responsabilità dei prestatori di servizi postali di pagamento o il termine di irrevocabilità di un ordine di pagamento postale.
- 2.2 A tal proposito, al momento della firma degli atti adottati dal XXIV Congresso postale universale, ivi incluso l'Accordo, gli Stati membri pertinenti resero una dichiarazione con la quale si impegnavano ad applicare gli atti del Congresso nel rispetto dei propri obblighi ai sensi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) dell'Organizzazione mondiale del commercio. La formulazione di tale dichiarazione è in linea con quella dell'articolo 4.3 del Trattato sull'Unione Europea, che stabilisce, tra l'altro, che «gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione» e che «gli Stati membri [...] si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione».
- 2.3 La BCE è del parere che gli Stati membri pertinenti che hanno firmato la dichiarazione stiano ribadendo il proprio obbligo di applicare qualunque disposizione dell'Accordo nel rispetto dei propri obblighi ai sensi dei Trattati. Tra tali obblighi andrebbero inclusi quelli derivanti dalla legislazione secondaria, come la Direttiva 2007/64/CE. Mentre il valore della dichiarazione è in ultima analisi soggetto allo scrutinio delle giurisdizioni nazionali, l'obbligo di uno Stato membro di rispettare i trattati quando contragga obblighi internazionali deriva chiaramente dall'articolo 351 TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea ne ha dato conferma in una sentenza del 2009, «Tuttavia, l'art. 307, secondo comma, CE obbliga gli Stati membri a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate tra le convenzioni concluse anteriormente alla loro adesione e il diritto comunitario. In base a tale disposizione, ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta⁴». Dato che si estende agli accordi internazionali conclusi anteriormente all'adesione all'Unione, tale obbligo chiaramente ricomprende qualunque accordo internazionale, bilaterale o multilaterale, che sia concluso successivamente all'adesione.

³ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

⁴ Causa C 118/07 *Commissione contro Finlandia* [2009] RAC 10889, paragrafo 28.

3. Osservazioni di carattere specifico

Eliminazione della definizione di «vaglia postali» nell'Accordo

3.1 A proposito del rinvio effettuato nella direttiva 2007/64/CE⁵ ai «vaglia postali», come definiti dall'Unione postale universale, la BCE intende far presente che la versione dell'Accordo del 2008 non contempla alcuna definizione dei «vaglia postali», contrariamente alla versione precedente dell'Accordo che era stata adottata nel 2004 e che era in vigore al tempo in cui la Direttiva 2007/64/CE è stata adottata. La BCE richiama l'attenzione sul fatto che, al fine di affrontare la questione e garantire la certezza del diritto, le misure nazionali d'attuazione dovrebbero definire i «vaglia postali» anziché operare un mero rinvio alla definizione dell'Unione postale universale.

Incompatibilità tra l'Accordo e la Direttiva 2007/64/CE

3.2 In particolare, la BCE intende richiamare l'attenzione sulle incompatibilità tra l'Accordo e la Direttiva 2007/64/CE che sono illustrate nel seguito.

3.2.1 In primo luogo, la definizione del termine di irrevocabilità di un ordine di pagamento differisce nei due atti giuridici. L'Accordo⁶ definisce tale termine come il momento in cui il pagamento sia ricevuto dal beneficiario o accreditato sul conto di questi, mentre, ai sensi della Direttiva 2007/64/CE⁷, un ordine di pagamento è irrevocabile quando sia stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

3.2.2 In secondo luogo, ai sensi dell'Accordo⁸, i reclami devono essere presentati entro un termine di sei mesi dal giorno successivo a quello in cui l'ordine di pagamento postale è stato accettato. Il termine e la sua decorrenza sono differenti nella Direttiva 2007/64/CE che dispone che la notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo non esatto debba essere fatta entro 13 mesi dalla data di addebito⁹.

3.2.3 Infine, differiscono l'estensione e la durata della responsabilità. Ai sensi dell'Accordo¹⁰, il fornitore di servizi postali di pagamento è responsabile sino al momento della liquidazione dell'ordine di pagamento postale ovvero dell'accredito sul conto del beneficiario. E' disposta un'eccezione alla responsabilità del fornitore di servizi di pagamento in caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi¹¹. Tale eccezione non esiste nella Direttiva 2007/64/CE, che dispone che il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile nei confronti dello stesso per la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento¹².

⁵ L'articolo 3, lettera g), punto vii) della Direttiva 2007/64/CE, effettua tale rinvio nella lista riguardante l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva; sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell'Unione postale universale.

⁶ Articolo 2.27 e articolo 6 dell'Accordo.

⁷ Articolo 66 della direttiva 2007/64/CE.

⁸ Articolo 19.1 dell'Accordo.

⁹ Articolo 58 della direttiva 2007/64/CE.

¹⁰ Articolo 20 dell'Accordo.

¹¹ Articolo 22.1.1 dell'Accordo.

¹² Articolo 75 della direttiva 2007/64/CE.

3.2.4 La BCE ritiene importante che ogni Stato membro pertinente assicuri che la ratifica dell'Accordo non metta a rischio l'applicazione delle rilevanti norme nazionali d'attuazione della Direttiva 2007/64/CE e prenda le misure appropriate in tal senso, laddove necessario.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2010.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET